



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 697 del 08-07-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA N. 835 DEL 29/04/2021. - CONFERIMENTO INCARICO

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 82
Proposta del settore n. 151*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che sono stati notificati a questa Amministrazione i seguenti atti di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Pistoia contenenti istanze di sospensione:

a) prot. n. 11297 del 11/03/2020 proposto dal legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bonacchi Andrea avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18 in data 27/01/2020 di pagamento ex art. 18 della Legge 689/81 (verbale n. 9/2018, registro NIPAF) – RG 535/2020;

b) prot. n. 13034 del 31/03/2020 proposto da SPA Cantine Bonacchi avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17 in data 27/01/2020 di pagamento ex art. 18 della Legge 689/81 (verbale n. 8/2018, registro NIPAF) – RG 590/2020;

- che con atto G.C. n. 46 del 22/04/2020 è stato deliberato di resistere in giudizio nei ricorsi sopra menzionati, dando mandato al sottoscritto responsabile di affidare all'avvocato Antonio Manzari del foro di Bari, con studio Monopoli (BA) via Finamore Pepe n. 47, P.IVA 05521730720, l'incarico per la difesa in giudizio;

- che con sentenza n. 385 del 29/04/2021 (depositata in Segreteria il 30/04/2021 rep. 838/2021), il Tribunale di Pistoia ha accolto i ricorsi presentati, annullando le ordinanze ingiunzioni n. 17 e n. 18 del 27/01/2020, e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge, ed € 264,00 a titolo di anticipazioni non imponibili;

VISTA la relazione tecnica prot. 30487 del 30/06/2021 circa la necessità di proporre appello, nonché il parere redatto dallo stesso legale prot. 23521 del 24/05/2021;

RICHIAMATA la delibera di atto G.C. n. 79 del 05/07/2021 con la quale è stato deliberato di proporre appello alla Corte di Appello di Firenze per la riforma della citata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 385 del 29/04/2021;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 e così come modificato dall'art. 51 c. 1 lett. a) punto 2.1 del D.L. 77/2021, prevede l'affidamento diretto, per servizi e forniture, per importi inferiori alla soglia di Euro 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come

una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale, il quale non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicano la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

PRESO ATTO:

- che nel primo grado di giudizio, a seguito di procedura concorrenziale, con determinazione n. 343 del 29/4/2020, era stato individuato quale legale dell'Amministrazione l'avvocato Antonio Manzari del foro di Bari, con studio Monopoli (BA) alla via Finamore Pepe n. 47, P.IVA 05521730720;

- che al fine di garantire continuità nella difesa, si ritiene opportuno confermare l'Avvocato Antonio Manzari quale legale a cui affidare l'attività in oggetto in ragione dell'incarico svolto in merito al ricorso al Tribunale di Pistoia (articolo 7.3 dell'avviso costitutivo dell'elenco dei legali del comune);

- che il legale ha presentato un preventivo di € 2.500,00 al lordo degli oneri e delle spese necessarie per il contributo unificato per la proposizione dell'appello;

CONSIDERATO:

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che verrà aggiornata;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata entro il 31/12/2021;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 192 del 14/12/2010, sono state approvate, ai sensi del c. 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;

- ai sensi del D.L. n. 187/2010, si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z5C3262F13 ;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2021 approvazione del PEG 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;

- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1229 del 28/12/2020 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa, e atto prot. 30414 del 30/06/2021 di delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di affidare in via diretta all'Avvocato Antonio Manzari del foro di Bari, con studio Monopoli (BA) alla via Finamore Pepe n. 47, P.IVA 05521730720, l'incarico di proporre appello alla Corte di Appello di Firenze per la riforma della sentenza n. 385 del 29/04/2021 (depositata in Segreteria il 30/04/2021 rep. 838/2021), previa sua sospensione cautelare, relativamente al procedimento RG n. 535/2020 e n. 590/2020 proposti da Andrea Bonacchi in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bonacchi Andrea avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/2020 (prot. n. 11297/2020) e da Andrea Bonacchi e da SPA Cantine Bonacchi (LR signor Andrea Bonacchi) avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2020 (prot. n. 13034 del 31/03/2020), come meglio descritto in premessa

2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € 2.500,00=, comprensiva di IVA, cap e di oneri

previdenziali e fiscali e di spese relative, al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2021;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;

5. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è Z5C3262F13 ;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. Si dà altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
07-07-2021

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA